

TI_GERICHTE 52.2000.131 vom 22. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.131

FR: TI_GERICHTE 52.2000.131 du 22 août 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.131 del 22 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM; 10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). L'audizione testimoniale della moglie, volta a dimostrare che i coniugi _____ risiedono effettivamente insieme, non appare infatti idonea, come si vedrà in seguito, a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. 2. Come già indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). In particolare, la volontà di creare un'autentica unione coniugale non può infatti essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano vissuto per un certo periodo o vivano al medesimo indirizzo, ritenuto che tale comportamento può essere stato adottato al solo fine di trarre in inganno le autorità (STF 122 II 295 consid. 2b e rif.; 121 II 1 cons. 2d). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. 3. 3.1. A partire dalle nozze celebrate il 1° dicembre 1995, i coniugi _____ hanno vissuto insieme soltanto 2 anni. Dagli atti risulta infatti che essi si sono separati di fatto dal 1° gennaio 1998. Tuttavia già nel settembre 1997 la moglie ha inoltrato un'istanza di tentativo di conciliazione, dichiarata decaduta con verbale d'udienza 19 gennaio 1998. Il 3 dicembre 1999 è stata pronunciata la separazione legale; la sentenza è cresciuta in giudicato (v. sentenza di separazione della Pretura del Distretto di Lugano Sez.

6). Nel corso dell'udienza 15 novembre 1999 i coniugi hanno personalmente confermato al giudice civile di avere nel frattempo organizzato ciascuno autonomamente la propria vita e di escludere categoricamente la possibilità di un ripristino della vita in comune. Nel corso del dibattimento finale, essi hanno riconfermato di ritenere la situazione irreversibile e di vedere nella separazione l'unica soluzione possibile alla turbativa esistente. Va poi aggiunto che con decreto d'accusa 26 agosto 1999 l'insorgente è stato condannato per i reati di ingiuria e minaccia nei confronti della moglie e dell'amico di quest'ultima, in relazione a fatti avvenuti nell'agosto 1998. 3.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da almeno due anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. I coniugi _____ non si sono soltanto separati di fatto, ma hanno pure chiesto ed ottenuto la separazione a tempo indeterminato con sentenza pretorile cresciuta in giudicato. Le considerazioni espresse nel gravame dall'insorgente non sono atte a confutare siffatta conclusione. Benché nella decisione impugnata il Consiglio di Stato abbia evidenziato la mancata produzione della documentazione atta a provare il ritorno effettivo della moglie in Ticino (disdetta del contratto di locazione, del telefono, della luce nel Canton Berna, cambiamento di indirizzo sui documenti ufficiali ecc.), _____ ha allegato al presente ricorso unicamente la dichiarazione di domicilio rilasciata dall'Ufficio controllo abitanti di _____, secondo cui la consorte risiederebbe dal 24 gennaio 2000 presso di lui. D'altronde, anche volendo ammettere che i coniugi vivano effettivamente allo stesso recapito, ciò non è ancora sufficiente a comprovare né che fra i coniugi sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale, né che essi abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale (cfr. DTF 121 II 1 consid. 2d). A maggior ragione se si considera che dinanzi al Pretore, ancora nel novembre dello scorso anno, essi hanno personalmente ammesso e ribadito di escludere la possibilità di un ripristino dell'unione coniugale e che, sebbene dall'asserita riconciliazione siano ormai trascorsi vari mesi, dagli atti non risulta, né tantomeno lo sostiene il ricorrente, che i coniugi _____ abbiano chiesto al giudice competente la cessazione della separazione legale. A ciò si aggiunge che l'interessato non ha neppure dimostrato, tramite prove neutre ed affidabili, che con la moglie è stata ripristinata una reale e sincera unione coniugale. L'audizione di quest'ultima, eccessivamente coinvolta nella vicenda e - addirittura - già minacciata dal marito, non appare, per contro, idonea a fondare il convincimento del Tribunale. In siffatte circostanze, l'asserita riconciliazione dei coniugi _____, invocata dopo ben due anni di separazione e dopo circa due mesi dall'emanazione dell'avversata risoluzione dipartimentale, appare piuttosto escogitata per puri fini di causa. Va inoltre osservato che l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora per vivere con la moglie e non per altri motivi. Egli non può quindi invocare la propria attività lavorativa al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora. Da ultimo, giova evidenziare che _____, malgrado vari solleciti, non ha presentato un passaporto nazionale valido, condizione questa essenziale per il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno (art. 3 LDDS e 5 ODDS). 4. Il ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del

diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con la moglie. Va inoltre rilevato che i coniugi _____ non hanno avuto figli. 5. Sulla scorta di quanto precede, ritenuto pure che il ricorrente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria dove è nato e vissuto fino al 1995, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____, cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 15 ottobre 2000 notificando la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.